



COMUNE DI PALAZZOLO SULL'OGLIO  
Provincia di Brescia  
Via XX settembre, 32, 25036, 28, Palazzolo sull'Oglio  
[www.comune.palazzolosulloglio.bs.it/](http://www.comune.palazzolosulloglio.bs.it/)



**AVVISO PUBBLICO CONTINUATIVO**  
PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI  
ACCREDITATI PER L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO  
DI ASSISTENZA PER L'AUTONOMIA E LA COMUNICAZIONE PERSONALE  
DEGLI STUDENTI CON DISABILITÀ  
**RISPOSTE AI QUESITI**

**Nel DGUE non compare una sezione dedicata alla forma di partecipazione. E' prevista la partecipazione in RTI?**

**Se prevista la partecipare in forma aggregata, in qualità di RTI costituenda, le cooperative devono dichiarare l'impegno a costituire l'ATI?**

Con riferimento al quesito formulato si rappresenta che, stante l'estraneità della procedura de quo all'impianto normativo afferente ai contratti pubblici (Cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 19 marzo 2018, n. 1739), non è da ritenersi ammissibile la partecipazione alla stessa in forma di operatori economici riuniti. E ciò per il seguente ordine di ragioni:

- l'atto di accreditamento è provvedimento rivolto ad operatore economico ad identità ed idoneità monosoggettiva;
- l'importo stimato della procedura non ha il carattere della rilevanza, si che i requisiti fissati consentono la partecipazione anche alle micro-imprese;
- è comunque ammesso l'istituto dell'avvalimento in un'ottica di *favor participationis*, ferma restando l'imputabilità dell'accREDITamento ad un unico operatore economico;
- l'utente finale dei servizi, che deve selezionare l'operatore economico cui affidarsi per i bisogni assistenziali della propria famiglia, deve poter scegliere il proprio fornitore in modo chiaro, semplice e trasparente, in assenza di possibili "fraitendimenti" circa l'effettivo soggetto che erogherà il servizio che i raggruppamenti temporanei potrebbero ingenerare, ed in un'ottica di alternatività tra i fornitori.

Com'è noto la ratio sottesa all'ammissibilità dei raggruppamenti temporanei nell'ambito delle gare d'appalto è di tipo anti-monopolistica e pro-concorrenziale, volta ad ampliare il novero degli offerenti ed accentuare, per tale via, il confronto concorrenziale in sede di gara (Cfr. parere AGCM AS251 del 7 febbraio 2003).

Detta logica è estranea al sistema dell'accREDITamento in quanto la specialità di detto sistema, incentrato sull'affidamento esclusivo ai soggetti accREDITati delle prestazioni socio-assistenziali, non consente di applicare ai relativi rapporti contrattuali norme specificamente formulate al fine di disciplinare rapporti (come quello di appalto) scaturenti da altri meccanismi di affidamento, di matrice concorrenziale" (cfr. CdS 1739/2018 già citata).

Invero nell'ambito del sistema di accREDITamento l'unica finalità ravvisabile nello strumento del raggruppamento temporaneo è quella sottesa a logiche "negoziali" tra operatori economici, che si pone in netto contrasto con il principio di libertà di scelta delle famiglie, principio fondamentale della disciplina

### Quesiti

regionale che regola l'istituto in parola, da manifestarsi nella scelta di fornitori tra loro alternativi. L'ammissibilità di raggruppamenti temporanei rappresenterebbe una palese anomalia nell'ambito di un siffatto sistema, per l'appunto potenzialmente foriera di accordi idonei a creare un vulnus al superiore diritto di scelta delle famiglie. In ogni caso i principi di concorrenza e massima partecipazione risultano essere adeguatamente controbilanciati e tutelati da specifiche disposizioni contenute nell'avviso pubblico ed anzi, detti principi paiono invero amplificati da detta limitazione, in considerazione della "parificazione" di tutti gli operatori economici accreditati.

Del resto, con riferimento al sistema degli appalti che si ribadisce non è sovrapponibile al sistema accreditamento, anche la giurisprudenza ha ritenuto legittima la limitazione in parola in relazione alle specifiche caratteristiche del mercato oggetto della procedura (Cfr. CdS 4145/09 e 0980/2014).